

IMPOSTE E TASSE

di **ANDREA BONGI****Dalla legge di Bilancio un aiuto in più per le cure degli animali**

Aumentano di 50 euro le spese veterinarie annue complessive detraibili per la cura dei cani, dei gatti e più in generale per gli animali da compagnia.

Con decorrenza dal 1.01.2021 la legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 333) ha portato a 550 euro (50 euro in più rispetto ai previgenti 500 euro) la spesa massima detraibile dall'Irpef delle persone fisiche per gli animali da compagnia. L'aumento del limite massimo di detraibilità delle spese veterinarie non era inserito nella prima stesura della legge di Bilancio; è stato un emendamento *ad hoc*, introdotto durante i lavori parlamentari di approvazione della Manovra per il 2021, a disporre la modifica all'art. 15, c. 1, lett. c- *bis*) del Tuir. Per le spese veterinarie sostenute dal 1.01.2021, per la **cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva**, spetta una detrazione dall'imposta lorda, pari al **19%**, fino all' **importo massimo di 550 euro**, limitatamente alla parte che **eccede 129,11 euro** (c.d. franchigia).

Nelle sue linee generali, rimaste invariate, la detrazione fa riferimento alle spese sostenute per le prestazioni professionali dei medici veterinari, agli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali, nonché alle spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Per le spese per l' **acquisto dei medicinali** destinati alla cura degli animali domestici, è bene ricordare che per effetto della L. 296/2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di **certificazione** delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, grazie ai chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 24/E/2017 anche per gli acquisti di medicinali veterinari, non è più necessario conservare la relativa prescrizione del medico veterinario. Su tale questione è bene però ricordare che lo **scontrino** deve riportare, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

Lo scontrino dovrà anche attestare la qualità di farmaco veterinario oggetto dell'acquisto, tramite il codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (risoluzione n. 218/E/2019 e circolare n. 40/E/2009).

Possono avvalersi della detrazione per le spese sanitarie i **soggetti che hanno sostenuto la spesa**, anche se non sono i proprietari dell'animale. La detrazione è anche **indipendente dal numero di animali posseduti** dal soggetto, come recentemente chiarito dalla circolare n. 19/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate. Il soggetto che sostiene la spesa deve però ricordarsi che per effetto dell'art. 1, c. 679 L.160/2019, anche per le spese veterinarie è previsto l'obbligo del **pagamento con mezzi di pagamento tracciabili**, pena la perdita del diritto alla detrazione fiscale.

Per quanto riguarda la **tipologia di animali** ammessi alla detrazione Irpef del 19%, il D.M. 6.06.2001, n.289 ha stabilito che non sono detraibili le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e per gli animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né, tantomeno, per quelle sostenute in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.